Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 Regolamento interno del Consiglio regionale. [artt. 34 comma 3 lett. b), 108 e 126]

Capo VI Delle Commissioni

Art. 34

(Commissione speciale di vigilanza)

3. La Commissione:

b. esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di legge, di regolamento e di provvedimento amministrativo riguardanti la programmazione;

CAPO XV

Dell'approvazione del documento di programmazione economicofinanziaria, della legge finanziaria, del bilancio e del rendiconto generale della Regione

Articolo 108

(Assegnazione)

1. Il documento di programmazione economico finanziaria e le proposte relative alla legge finanziaria e al bilancio sono assegnati, per il relativo esame, alla Commissione competente, che esamina altresì il disegno di legge sul rendiconto generale, e alle altre Commissioni per il rilascio del relativo parere.

CAPO XVIII Dei rapporti con il Consiglio delle Autonomie locali

Articolo 126

(Pareri obbligatori)

- 1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri obbligatori:
- a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali;
- c) sull'istituzione di enti regionali;
- d) sul conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse;
- e) sul documento di programmazione economico-finanziaria;
- f) sul bilancio e il programma regionale di sviluppo.
- 2. Le proposte di cui al comma precedente sono assegnate dal Presidente del Consiglio contestualmente alle Commissioni consiliari competenti e al Consiglio delle Autonomie locali.
- 3. Entro venti giorni dal ricevimento, il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere alle Commissioni competenti. Per le proposte concernenti il bilancio ed il programma di sviluppo il termine è di trenta giorni.
- 4. Fino allo scadere dei termini di cui comma precedente, la Commissione consiliare competente non può presentare le proprie conclusioni al Consiglio. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, la Commissione può procedere a quanto di propria competenza.
- 5. Il Consiglio delle Autonomie può esprimere il proprio parere oltre i termini fissati dal terzo comma se la Commissione competente non ha preso ancora in esame la proposta. A tal fine, il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Commissioni sono tenuti a trasmettere tempestivamente al Consiglio delle Autonomie il programma ed il calendario dei lavori, nonché l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
- 6. Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate si applicano le disposizioni di cui all'art. 90.